

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

= 9 MAR. 1999

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL _____

ADDI' - 9 MAR. 1999

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 211 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	GIASCO	Romolo	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANNI	Giovanni	"
AMATI	Matteo	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
CONADONNA	Salvatore	"	MARROWI	Angiolo	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	MITA	Michele	"
FEDERICO	Maurizio	"	SCZUTELLI	Vicenzo	"

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione
..... OMISSIS

ASSENTI: _____

DELIBERAZIONE N° 1104

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione all'attraversamento di fascia frangivento per l'apertura di passo pedonale e carrabile onde accedere alla Strada Migliara 58, in Comune di Terracina (Lt), con correlativa costituzione di servitu' di passaggio, in favore del fondo di Loriato Luigi Gino Leopoldo e a carico della fascia frangivento di proprieta' della Regione Lazio.



OGGETTO: Richiesta di autorizzazione all'attraversamento di fascia frangivento per l'apertura di passo pedonale e carrabile onde accedere alla Strada Migliara 58, in Comune di TERRACINA (LT), con correlativa costituzione di servitù di passaggio, in favore del fondo di LORIATO LUIGI GINO LEOPOLDO e a carico della fascia frangivento di proprietà della REGIONE LAZIO.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore allo Sviluppo Economico ed Attività Produttive - Demanio - Patrimonio - Economato;

VISTA la Legge del 15.5.1997 n. 127;

PREMESSO che a seguito dello scioglimento dell'ONC, avvenuto in giusta osservanza delle disposizioni della Legge 141/79, questo Ente Regione è subentrato, fra l'altro nella proprietà del bene immobile identificato nella allegata planimetria;

VISTA l'istanza dell'11.05.83 prot. n. 823 presentata all'ARSIAL con la quale il Sig. LORIATO LUIGI GINO LEOPOLDO chiedeva di essere autorizzato al passaggio lungo la fascia frangivento di proprietà dell'O.N.C. (ora Regione Lazio), parallela alla Strada Migliara 58 al fine di accedere al lotto restrostante di sua proprietà;

VISTA pure la dichiarazione del richiedente dell'11.01.99 con la quale specifica ora per allora che l'istanza dell'11.05.83 debba valere - in subordine - anche per la richiesta di servitù (la dichiarazione de quo è stata trasmessa al proponente Assessorato in allegato ad altra nota contenente altri documenti necessari per attivare il procedimento amministrativo inerente la dimanda in esame);

CONSIDERATO che tale richiesta è meritevole di accoglimento dato che la proprietà del Sig. LORIATO LUIGI GINO LEOPOLDO risulta interclusa alla pubblica viabilità dalla proprietà regionale (fascia frangivento) catastalmente individuata al foglio 181, mappale 21 del Comune di TERRACINA (LT);

VISTA la delibera consiliare n. 523 del 25.11.92 avente a oggetto "Approvazione del regolamento per la concessione di apertura di passi carrabili sulle fasce frangivento con relative costituzioni di servitù di passaggio";

ESAMINATO il parere favorevole espresso dall'ARSIAL con nota n. 2333 del 16.02.96 che si allega alla presente per copia conforme all'originale;

VISTA la nota n. 9102/97 contenente il nulla osta nei riguardi del vincolo idrogeologico nonché le modalità con cui debbono effettuarsi i movimenti di terra nelle località e sulle superfici ivi indicate;

VISTA l'autorizzazione in sanatoria dell'Assessorato Utilizzo, Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali n. 7517 del 18.11.97;



VISTO, inoltre, l'art. 3 della legge regionale 27.04.93, n. 21 con il quale è data attuazione alla norma di rinvio contenuta al punto 5, comma 1 dell'art. 22 dello Statuto della Regione Lazio;

CONSIDERATO che il Sig. LORIATO LUIGI GINO LEOPOLDO ha pagato a questo Ente Regione la somma di Lit. 1.872.000 (unmilioneottocentosestantaduemila) a titolo di indennità di occupazione relativa agli anni 1992-1997 della predetta fascia;

VISTO infine l'art. 1052, 1° comma del vigente codice civile;

all'unanimità

DELIBERA

1. di accogliere l'istanza di LORIATO LUIGI GINO LEOPOLDO nato a Terracina (LT) il 15.02.1948 (C.F. LRT LGN 48B15 L120P) ed ivi residente in Via Migliara 58, e, di conseguenza consentire l'esercizio di servitù di passaggio anche carrabile, sulla porzione di fascia frangivento, sita in Comune di Terracina (LT) e di proprietà della Regione Lazio, ubicata lungo la Strada Migliara 58. Ciò nei limiti dei pareri espressi dagli uffici succitati e fatti salvi i diritti di terzi e/o poteri attribuiti ad altri organi e/o autorità. La servitù di passaggio pedonale e carrabile inerisce la zona di cui al grafico allegato (sub lett. B) ed è costituita con il seguente contratto che accede a questo atto provvedimento;
2. di demandare – ai sensi della delibera consiliare n. 523 del 25.11.92 – all'Assessore pro-tempore all'Assessorato Sviluppo Economico ed Attività Produttive – Demanio – Patrimonio – Economato, la sottoscrizione del seguente contratto con cui verrà in essere la servitù di specie.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della Legge del 15.05.1997 n. 127.

CONTRATTO DI SERVITU'

L'anno millenovecentonovantanove il giorno _____ del mese di _____ nei locali sede dell'Assessorato allo Sviluppo Economico ed Attività Produttive – Demanio – Patrimonio – Economato (S.E.A.P.), con la seguente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge tra:

- a) la Regione Lazio (C.F. 80143490581) in persona dell'Assessore pro-tempore allo Sviluppo Economico ed Attività Produttive;
- b) il Sig. LORIATO LUIGI GINO LEOPOLDO nato a Terracina (LT) il 15.02.1948 (C.F. LRT LGN 48B15 L120P), ed ivi residente in Terracina (LT), si conviene e si stipula quanto segue:

L'Assessore allo Sviluppo Economico ed Attività Produttive in rappresentanza dell'Ente Regione concede l'esercizio di servitù di passaggio, anche carrabile, sul



tratto di fascia frangivento di proprietà della Regione Lazio, sito in Comune di Terracina (LT), fiancheggiante la Strada Migliara 58, contraddistinta in catasto censuario al foglio 181, mappale 21, per una superficie di mq. 36,00 in favore del fondo retrostante di proprietà del Sig. LORIATO LUIGI GINO LEOPOLDO catastalmente individuata al foglio 181, mappale 18 del Comune di Terracina (LT), avente una superficie di mq. 37.665.

La servitù è assentita alle seguenti condizioni e patti:

ART. 1

La Regione Lazio, come in epigrafe rappresentata, in seguito denominata anche "concedente" concede ai Sig. LORIATO LUIGI GINO LEOPOLDO, in prosieguo detto pure "parte concessionaria" che accetta, l'autorizzazione, in sanatoria, all'attraversamento ed all'occupazione del terreno di cui sopra, e pertanto costituisce a favore del fondo di proprietà di questi ed a carico del fondo della Regione Lazio, servitù di passaggio pedonale e carrabile come nei successivi articoli.

ART. 2

Detta servitù, per una superficie complessiva di metri quadrati trentasei (mq. 36) e avente le dimensioni di ml 6,00 x ml 6,00 così come risulta evidenziata nei grafici allegati (sub lett. B), grava sul terreno distinto al N.C.T. del Comune di Terracina (LT) al foglio 181, mappale 21.

ART. 3

La presente servitù è costituita ed accettata per il corrispettivo annuo di Lit. 312.000 (trecentododicimila) così come stabilito dall'Assessorato Opere e Reti di Servizi e Mobilità nella nota n. 7125 del 20.05.97 allegata al presente atto; l'importo de quo dovrà essere versato dalla parte concessionaria sul c/c postale n. 24307001, intestato all'Ente Regione Lazio - proventi dei beni demaniali e patrimoniali - motivandone la causale, all'inizio di ogni anno, anticipatamente.

ART. 4

Detta servitù è disciplinata "dal contratto di servitù di cui alla predetta delibera, e pertanto, sulla zona assoggettata a servitù, il Sig. LORIATO LUIGI GINO LEOPOLDO, o chi per lui, avrà il diritto di libero accesso e di transito, con i materiali ed i mezzi per procedere ai lavori di costruzione del realizzando passo pedonale carrabile.

ART. 5

L'esercizio di servitù di che trattasi è a servizio dell'appezzamento di terreno di proprietà della parte concessionaria, confinante con la fascia frangivento, catastalmente identificata come sopra, avente una superficie di mq. 37,665, privo di accesso alla Strada Migliara 58, intercluso alla Via Pubblica, distinto in catasto al foglio 181, mappale 18 di proprietà del Sig. LORIATO LUIGI GINO LEOPOLDO in virtù di atto di compravendita per notaio RAFFAELLO FARANO del 30.11.82 - Rep. N° 30444, Racc. n° 4667.



ART. 6

I lavori di scavo finalizzati alla realizzazione dell'opera in oggetto, devono essere eseguiti nei luoghi indicati nelle planimetrie prodotte a corredo della richiesta accolta, e limitati allo stretto necessario; il terreno di risulta deve essere sistemato e conguagliato in loco senza alternare l'assetto orografico preesistente.

ART. 7

Devono essere, nelle more della realizzazione dell'opera, messi in atto tutti gli accorgimenti tecnici di bioingegneria al fine di prevenire erosioni lineari e salvaguardare la stabilità del suolo ed il buon regime delle acque, devono altresì essere ottemperati tutti gli adempimenti relativi alle norme urbanistiche dettate dai "Piani Particolareggiati", nonché quelle che tutelano l'ambiente naturale.

ART. 8

Se dovessero venire meno i motivi per cui la costituzione di servitù è stata richiesta, questa potrà essere revocata dall'Ente concedente. La revoca potrà avvenire anche a richiesta espressa del concessionario.

ART. 9

Ogni inadempienza della parte concessionaria, o danneggiamento perpetrato da questa in danno del fondo servente (fascia frangivento), ovvero un esercizio del diritto di specie eccedente l'uso civiliter, oltre al risarcimento dei danni, comporterà l'automatica revoca della concessione di servitù.

ART. 10

Le clausole contenute negli articoli 6, 7, 8 così come quelle di cui ai pareri e/o autorizzazioni ARSIAL, C.F.S., Assessorato Utilizzo, Tutela e Valorizzazione delle risorse ambientali rilevano come risolutive espresse con i conseguenti effetti di legge.

ART. 11


Le spese inerenti e conseguenti al presente atto vengono ripartite tra le parti ai sensi della vigente normativa.

ART. 12

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, le parti fanno riferimento alla norma del codice civile (art. 1051 e seguenti).

ART. 13

L'autorizzazione amministrativa rilasciata dalla parte concedente costituisce presupposto necessario per la nascita della servitù pedonale e carrabile e non il suo fatto costitutivo, atteso che questa verrà ad esistere solo in seguito a contratto.


L'ASSESSORE
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

ART. 14

Prima di dare inizio ai lavori il Sig. LORIATO LUIGI GINO LEOPOLDO, o chi in suo luogo, avviserà contestualmente sia l'ARSIAL che il C.F.S., i quali vigileranno sul rispetto dei limiti contenuti nella normativa vigente in materia.

ART. 15

Il presente atto, mentre per la parte concessionaria è valido ed obbligatorio fin dalla sua sottoscrizione, per l'Amministrazione regionale lo sarà soltanto dopo che avrà riportato la prescritta approvazione.

Redatto in triplice copia, una per ciascuna delle parti e la terza per uso registro.

PER LA REGIONE LAZIO

PER LA PARTE CONCESSIONARIA


PAUT 35/gt

IL PRESIDENTE: f.to PIETRO BADALONI
IL SEGRETARIO: Dott. SAVERIO GUCCIONE

26 MAR. 1999





ARSIAL

agenzia regionale per lo sviluppo
e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio

settore fondiario

ufficio affari generali
D14L85/SL/adg

Roma, 16 FEB. 1996

Prot.n. 2333

2231 15

Risposta a nota n.

del

OGGETTO

trasmissione della relazione tecnica, completa di elaborati, relativa alla richiesta di concessione per passo carrabile su zona di fascia frangivento di proprietà della Regione Lazio.

Richiedente sig. LOBIATO Luigi Gino Leopoldo nato a Terracina il 15 febbraio 1948.

Alla Regione Lazio
Assessorato Risorse e Sistemi
Settore XV - Uff. 2°
Via R.Raimondi Garibaldi, 7
00145 ROMA

Si trasmettono, in allegato, n. 5 copie della relazione tecnica relativa alla richiesta di concessione in oggetto.

Distinti saluti.

Il Direttore generale
(dott. Giuseppe Casoria)

REGIONE LAZIO Assio Promozioni - S. S. S. - Realizzatori del Lavoro Cassa di Roma - Via Salaria, 1171
21 FEB. 1996
PERCORRUTA
Sig. _____



Richiesta concessione passo carrabile per accesso alla Strada Migl.ra 58
Comune di Terracina.

In conformità a quanto stabilito dal Consiglio regionale del Lazio con la deliberazione n. 523 del 25/11/92, relativa all'approvazione del regolamento per la concessione di apertura di passi carrabili sulle fasce frangivento o, comunque, di servitù di passaggio per l'attraversamento di tali fasce frangivento, si è provveduto a prendere in esame la richiesta avanzata allo scopo di ottenere la concessione per l'attraversamento delle fasce frangivento con passi carrabili.

Per quanto sopra si è preso in esame l'istanza presentata in data 11/5/83 dal sig. Loriato Luigi Gino Leopoldo con la quale è stata evidenziata la necessità di ottenere l'accesso alla proprietà catastalmente individuata al foglio 181 mappale 18 del Comune di Terracina di mq. 37.665, ubicata in via Migliara 58.

Esaminata la documentazione presentata ed al fine di constatare la ricorrenza delle condizioni previste dall'art.2 della deliberazione consiliare sopra richiamata, il sottoscritto Targa Alessandro dipendente dell'ARSIAL Ufficio di Latina, ha effettuato un sopralluogo per stabilire l'esatto stato dei terreni indicati nella richiesta e l'eventuale esistenza di altri passi carrabili a servizio della proprietà dei richiedenti.

Il sopralluogo ha permesso di rilevare che quanto dichiarato corrisponde allo stato di fatto e si è potuto accertare che la proprietà del Sig. Loriato, individuata come sopra, risulta interclusa alla pubblica viabilità dalla proprietà regionale (fascia frangivento) catastalmente individuata al foglio 181 mappale 21 del Comune di Terracina.

Si è rilevato che l'occupazione richiesta interessa mq. 39,00 di proprietà regionale, che i terreni nel sito ove è stato realizzato il passo carrabile non sono alberati e che il Sig. Loriato non è proprietario di altri terreni, limitrofi a quelli in parola, che abbiano o possano avere accesso alla viabilità pubblica o privata.



IL RELATORE
Alessandro Targa

